



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE

ATTO N. ORDS 154

Torino, 30/06/2026

ORDINANZA

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DELL'ARIA CONDIZIONATA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO E NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN COSTANZA DI ANOMALIA TERMICA CALORE-LIVELLO DI DISAGIO "3" .

Visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192", che, all'art. 3, prevede che durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale, ed in particolare gli artt. 13 e 32;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 117;

Dato atto che gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici sono esclusi, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.

Dato altresì atto che per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, è consentito derogare ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti quando le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite, ovvero nei casi in cui l'energia termica per la

climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Rilevato che il Ministero della Salute raccomanda di mantenere la differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno entro i 5-7 gradi, al fine di evitare shock termici

Considerato inoltre che l'utilizzo continuativo degli impianti di climatizzazione determina un rilevante incremento dei consumi di energia elettrica e che, nelle attuali condizioni climatiche eccezionali, tale incremento contribuisce ad accentuare lo stress della rete di distribuzione elettrica, aumentando il rischio di disservizi e interruzioni della fornitura;

Dato atto che ARPA Piemonte emette quotidianamente nel periodo estivo bollettini dedicati alla prevenzione dei danni alla salute derivanti da condizioni di caldo-umido, che classifica in quattro i livelli di disagio bioclimatico: 0 -1-2-3;

Ritenuto pertanto necessario, in presenza del livello massimo di disagio bioclimatico individuato da ARPA Piemonte, adottare misure temporanee e proporzionate finalizzate a ridurre consumi energetici evitabili, contribuendo alla tutela della continuità della fornitura elettrica e al contenimento degli sprechi energetici; Considerato che il mantenimento delle porte aperte durante il funzionamento degli impianti di climatizzazione determina un inutile spreco energetico, riduce l'efficienza degli impianti di raffrescamento e contrasta con gli obiettivi di contenimento dei consumi energetici perseguiti dalla presente ordinanza;

IL SINDACO

ORDINA

Nel periodo dalla data di adozione della presente Ordinanza e fino al 30 settembre 2026, in presenza di un livello di disagio bioclimatico pari a 3, qualora siano attivi impianti di raffrescamento, fermo restando la necessità di garantire la regolare aerazione dei locali, i titolari e i gestori di attività commerciali al dettaglio, su aree private, esercitate in sede fissa - ivi comprese quelle di vendita esercitata esclusivamente mediante apparecchi automatici, i titolari di attività artigianali, i titolari e i gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esclusi quelli con spazio di somministrazione autorizzato all'esterno su suolo pubblico per cui è indispensabile il passaggio continuativo del personale dall'interno all'esterno, devono mantenere chiuse tutte le porte di accesso al pubblico che si affacciano direttamente sulla pubblica strada, ad eccezione del tempo necessario all'entrata e all'uscita delle persone e alle operazioni di carico/scarico merci e simili.

AVVERTE

che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 7 agosto, n. 241; che l'inosservanza del dispositivo della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 ad Euro 500, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

s.m.i., e dall'art. 6 bis del vigente Regolamento di Polizia Urbana n. 221; è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;

che avverso il presente provvedimento è ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è l'ing. Bruno Digrazia, Dirigente della Divisione Protezione Civile, Gestione delle Emergenze e Sicurezza.

L'esercizio del diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i., l'Autorità emanante è la Città di Torino, mentre l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Divisione Protezione Civile Gestione Emergenze e Sicurezza - via delle Magnolie 5 - Torino - PEC: protezione.civile@cert.comune.torino.

Il Sindaco

Firmato digitalmente da Stefano Lo Russo